



Unione europea  
Fondo sociale europeo



# Margherita Hack

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE**

Codice Meccanografico: SAIS044009 – Codice Fiscale: 95140540659

Via M. Galdi, 26 - 84081 Baronissi (SA) Tel. 089-956078 - Fax 089-955487

sais044009@pec.istruzione.it - sais044009@istruzione.it

Sito web: [www.iismargheritahackbaronissi.edu.it](http://www.iismargheritahackbaronissi.edu.it)

Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo "Informatica e telecomunicazioni" - Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opz. "Scienze Applicate"

# Regolamento

recante misure di prevenzione

e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2



## SOMMARIO

Riferimenti normativi .....	3
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione .....	4
Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione .....	5
Art. 3 - Premesse .....	5
Art. 4 - Regole generali .....	6
Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola .....	7
Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie .....	8
Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori, piani e transiti durante le attività didattiche .....	9
Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni .....	9
Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche .....	10
Art. 10 - Accesso ai servizi igienici .....	11
Art. 11 - Riunioni ed assemblee.....	11
Art. 12 - Precauzioni igieniche personali .....	12
Art. 13 - Pulizia e sanificazione della scuola .....	12
Art. 14 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'istituto.....	13
Art. 15 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili.....	14
Art. 16 - Ulteriori misure.....	14
Allegati.....	14



## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

**VISTO** il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

**VISTO** il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

**VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

**VISTO** il documento “Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

**VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

**VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

**VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

**VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

**VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

**VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

**CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

**CONSIDERATO** il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;



## **I.I.S.S. “Margherita Hack”**

Via M. Galdi, 26 - 84081 Baronissi (SA)

**CONSIDERATO** il Rapporto IIS Covid-19 n°58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”

**CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 ;

**CONSIDERATA** l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

**CONSIDERATA** l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**CONSIDERATA** l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

**CONSIDERATA** la delibera della Regione Campania che fissa l’inizio dell’a. S. nella data del 24 settembre 2020;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Comitato di Controllo d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

### **SI EMANA**

Il presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.

## **Art. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il regolamento viene illustrato ed approvato dal consiglio d’istituto, organo di indirizzo amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica in seguito alle indicazioni del dirigente scolastico e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l’anno scolastico 2020/2021.

3. Il presente regolamento può essere modificato dal consiglio di istituto in seguito a proposte del ‘gruppo operativo’ su proposta delle singole componenti scolastiche e degli organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. **(vedi regolamento delle studentesse e degli studenti)**



## **Art. 2 - SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE**

5. Il Dirigente scolastico invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.

6. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile (RSPP) qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti. I lavoratori possono fare riferimento al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o ai preposti dei due plessi.

7. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le eventuali attività da svolgere in regime di lavoro agile, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a. assicurino la pulizia e la disinfezione giornaliera e periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b. sottopongano a regolare e attenta pulizia e disinfezione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c. garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d. curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e. collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

## **Art. 3 - PREMESSE**

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;



## I.I.S.S. “Margherita Hack”

Via M. Galdi, 26 - 84081 Baronissi (SA)

- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
  - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
  - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
  - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

### Art. 4 - REGOLE GENERALI

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di
- a) Indossare la mascherina chirurgica o di comunità (per studentesse, studenti e soggetti esterni), tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
  - b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica presente;
  - c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi



igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

### **Art. 5 - MODALITÀ GENERALI DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA**

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta.
2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4. È istituito e tenuto presso il front office dei due plessi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
  - di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di medicina generale e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
  - di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
  - di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;



- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.
6. I collaboratori scolastici addetti misureranno la temperatura in sicurezza con termometro a infrarossi senza contatto ai fornitori, ai soggetti esterni e al personale scolastico. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso e la persona sarà invitata a lasciare l’edificio scolastico e a rivolgersi al medico di medicina generale. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
7. È comunque obbligatorio per i soggetti esterni
- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
  - Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

### **Art. 6 - IL RUOLO DELLE STUDENTESSE, DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE**

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità civili e penali, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero, dando notizia ai docenti di eventuali sintomi riconducibili a Covid-19
3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
4. per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza secondo calendario predisposto; eventualmente quelli individuali anche dietro richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente che restituisce con riscontro.
5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di base o il pediatra di libera scelta.
6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di medicina generale , fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione





alla Scuola in forma scritta e documentata al fine di mettere in atto le maggiori tutele possibili della salute o per progettare e attuare forme alternative di partecipazione all’attività didattica, anche con l’uso di strumenti digitali.

## **Art. 7 - SUDDIVISIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN SETTORI, PIANI E TRANSITI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

1. A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica. Ogni plesso è suddiviso in piani o settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
2. Ad ogni plesso sono assegnati determinati canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica, attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentita l’uscita attraverso uno qualsiasi dei canali esistenti, fatti salvi gli incarichi specifici di vigilanza e sorveglianza di classi e/o spazi. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore o piano che comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,
  - In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;
  - presso gli uffici di segreteria;
  - Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore o piano;
5. Alle studentesse e agli studenti è consentito abbassare la mascherina in situazione statiche, cioè quando restano in aula al loro posto e purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico e quando devono consumare la merenda o bere ove consentiti; invece in situazioni dinamiche, cioè quando si alzano e si muovono, sono **OBBLIGATI** all’uso della mascherina.
6. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito solamente durante l’orario di lezione, in maniera individuale, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di controllare un registro di classe cartaceo giornaliero per valutare la fondatezza e la frequenza di eventuali richieste aggiuntive.. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi di permessi e perdite di tempo strumentali all’attività didattica.

## **Art. 8 - OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI PER LE LEZIONI**

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8:15. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, sia negli spazi antistanti.
2. Gli ingressi e uscite saranno differenziati prevedendo uscite a orari scaglionati, anche utilizzando



- accessi e uscite previste nelle planimetrie.
3. l'istituzione scolastica prevede una differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita, con adeguata segnaletica orizzontale-verticale sul distanziamento necessario e sui percorsi da seguire
  4. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascuna classe, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico e camminando in fila indiana, mai affiancati. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.
  5. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti si igienizzano le mani e prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. Negli spazi interni alla scuola si deve camminare tenendo sempre la destra.
  6. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifiche istruzioni del Dirigente scolastico. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 8:10.
  7. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

### **Art. 9 - MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna (anche digitale) e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2.5 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
4. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante, salvo diversa disposizione. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti.
5. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza



interpersonale minima di due metri dall’insegnante.

6. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora e ogni volta che uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

## **Art. 10 - ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI**

L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone oppure igienizzarsele con gel.

Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell’ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

## **Art. 11 - RIUNIONI ED ASSEMBLEE**

Al fine della tutela della salute pubblica, le riunioni in presenza degli organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali del personale della scuola, devono svolgersi obbligatoriamente on line attraverso la piattaforma telematica adottata dall’istituto.

Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le riunioni e le assemblee di istituto degli studenti e le assemblee dei genitori nei locali scolastici. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente regolamento (obbligatorietà dell’uso della mascherina, distanziamento interpersonale) con obbligatoria vigilanza del personale scolastico.

Il comitato studentesco potrà produrre richiesta motivata di assemblea che potrà essere espletata dietro esclusiva autorizzazione del Dirigente scolastico che valuterà la fondatezza delle motivazioni. L’eventuale espletamento dello stesso avverrà nella stretta osservanza delle seguenti disposizioni:

- Riduzione del numero dei componenti pari ad uno per ciascuna classe (i rappresentati possono alternarsi) in modo tale da raggiungere il numero massimo di 18 componenti
- Riunione in aula adeguata al distanziamento interpersonale di almeno due metri

La durata massima della riunione sarà pari a 60 minuti.



## **Art. 12 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Inoltre, negli uffici di segreteria, nelle aule, nei laboratori, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) Durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola ( compresi cibi e/o bevande)

## **Art. 13 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA**

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Il piano di pulizia deve includere:

- Gli ambienti di lavoro e le aule;
- Le palestre;
- le aree comuni;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- Le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- Materiale didattico;
- Le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. Pulsantiera, passamano).

Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di covid-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. E attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer nonché tutti gli strumenti presenti nelle aule e nei laboratori sono disinfettati dai collaboratori scolastici al cambio di classe con appositi strumenti nebulizzatori.



Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici va assicurata la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (dpi) monouso vanno smaltiti negli appositi contenitori verdi disposti in ogni corridoio dei vari edifici scolastici.

Le attività di pulizia vengono descritte in un “registro delle pulizie” che descrive:

- a. soggetti che effettuano la pulizia
- b. ambienti/attrezzature puliti
- c. prodotti utilizzati

### **Art. 14 - GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO**

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi riconducibili a COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori o al referente Covid, deve essere immediatamente accompagnata, a cura del collaboratore scolastico addetto, all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere il distanziamento e la mascherina chirurgica. Se la persona con sospetto Covid-19 non ha mascherina chirurgica le viene fornita immediatamente

Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale per il ritiro con l'avvertenza di informare immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, senza recarsi al Pronto Soccorso o in struttura ospedaliera. Inoltre, la Scuola avverte il Dipartimento di prevenzione del territorio di ATS in base al protocollo vigente.

Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal “Protocollo ISS Covid n°53/2020”.

La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Referente Covid, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano, con apposito decreto del dirigente scolastico, l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza (DAD) in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l'esonero dalle attività didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal medico competente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero.



## **Art. 15 - GESTIONE DEI LAVORATORI, DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI FRAGILI**

Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore e con il supporto del medico di medicina generale o di altro specialista di sanità pubblica, con indicazione delle misure ulteriori di tutela e dei DPI necessari per consentire la prestazione lavorativa in sicurezza oppure di misure dispensative previste dalle norme vigenti.

Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate, ai fini dell'adozione di misure di maggiore tutela o di supporto didattico anche a distanza, anche in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di medicina generale, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

## **Art. 16 - ULTERIORI MISURE**

La continua evoluzione della materia comporta con elevata probabilità l'adozione di ulteriori misure e procedure rispetto a quelle normate nel presente regolamento. Il dirigente scolastico in quanto datore di lavoro è autorizzato ad adottarle, previa informativa al Consiglio d'Istituto, alle RSU e d'intesa con RSPP, RLS e Medico competente.

### ***Allegati***

- ALLEGATO 1A – AUTOCERTIFICAZIONE
- ALLEGATO 1B – AUTOCERTIFICAZIONE